

N. 902/2022 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO***Ufficio fallimentare*

Il giudice, dott. Federico Pani,

letta l'istanza ex art. 7 del D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021, depositata da
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. _____ in persona del liquidatore, sig. Marco
rappresentata e difesa dagli avv.ti

letta la memoria di costituzione in giudizio di _____ S.r.l. (c.f. _____ quale mandataria di
SPV S.R.L. (c.f. _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv.

sentite le parti e l'esperto all'udienza del 13.4.2022;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti oggettivi di accesso alla procedura di composizione negoziata.

Già con il decreto del 24.3.2022 il Tribunale sollevata dei dubbi circa la compatibilità dello stato di liquidazione in cui si trova la società ricorrente con l'istituto della composizione negoziata.

S.r.l., in sede di comparsa e poi nuovamente in udienza, si è soffermata sul medesimo aspetto, aggiungendo inoltre che, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.L. 118/2021, a poter chiedere l'accesso alla composizione negoziata e, di riflesso, beneficiare delle misure protettive previste dal successivo art. 6, è soltanto «*l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*» e non anche colui il quale già versi in stato d'insolvenza.

S.r.l. in liquidazione si è opposta a una lettura restrittiva delle norme in materia di composizione negoziata osservando – in continuità con quanto sostenuto anche da autorevole dottrina – che la prospettiva di risanamento aziendale cui il D.L. 118/2021 fa riferimento va inquadrata non già nell'ottica di una ripresa vera e propria dell'attività aziendale, bensì tenendo conto della sussistenza di seri margini di trattativa con i creditori, anche soltanto per ottenere una ristrutturazione del debito.

Orbene, come anticipato l'art. 2, comma 1, del D.L. citato riserva la composizione negoziata della crisi a «*l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*». Il dato testuale, isolatamente considerato, sembrerebbe condurre a una totale chiusura nei confronti dell'impresa che già versi in stato di crisi o insolvenza. Conclusione che, sul piano sistematico-ordinamentale, potrebbe avere anche un senso, potendosi sostenere che il legislatore abbia inteso riservare alle imprese in stato di crisi o insolvenza i tradizionali rimedi contemplati dalla legge fallimentare, vale a dire il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.



Sennonché, come acutamente notato anche da una parte della dottrina, una lettura più attenta che integri l'art. 2 nel più ampio contesto dello stesso D.L. 118/2021 conduce a conclusioni differenti. L'indicazione più chiara si rinviene nell'art. 23, che così recita: *«l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3»*. Se il legislatore ha ritenuto di dover compiere tale precisazione è evidentemente proprio perché un imprenditore in stato di crisi o finanche di insolvenza potrebbe avvalersi dell'istituto della composizione negoziata, salvo trovare un impedimento giuridico-procedimentale non già dal suo trovarsi in tale stato, ma della pendenza di uno dei procedimenti sopra descritti che, per l'appunto, presuppongono anch'essi uno stato di crisi o di decozione.

Una conferma di tale ragionamento si trova anche all'art. 6, comma 4, ai sensi del quale *«dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*. Vero è che – in chiave restrittiva – tale disposizione potrebbe essere letta anche nel senso che la composizione negoziata non viene meno neanche nel caso in cui durante la pendenza del termine per le trattative sopravviene lo stato d'insolvenza (assente, tuttavia, all'inizio). Una simile lettura, tuttavia, non avrebbe senso per due ordini di motivi: il primo è che pare difficile immaginare che un'impresa che, secondo la lettura più restrittiva qui avversata, si trovi in una situazione immediatamente antecedente allo stato di crisi nel momento in cui avanza di domanda di composizione negoziata cada, in un torno di tempo così breve, nel più radicale stato d'insolvenza; il secondo è che, se questo fosse stato l'intento del legislatore, la norma sarebbe stata costruita in maniera differente, appunto mirando a neutralizzare una sopravvenienza sfavorevole, mentre invece il legislatore ha inteso escludere che, finanche dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione dell'istanza, sia possibile addivenire alla (pur possibile astrattamente, questo è il dato implicito) dichiarazione di fallimento.

A ulteriore conferma può infine evocarsi l'art. 9, comma 1, che detta una regola di condotta durante la pendenza delle trattative per *«l'imprenditore in stato di crisi»*; altro indice, per l'appunto, del fatto che anche un imprenditore in crisi può accedere alla composizione negoziata.

Insomma, questo insieme di disposizioni induce a riconsiderare il rigore testuale dell'art. 2, comma 1, e quindi aprire il varco della composizione negoziata anche all'imprenditore in stato di crisi o finanche di insolvenza. Si impone però, sul punto, qualche ulteriore considerazione.

In più occasioni il D.L. 118/2021 evoca il concetto di *«risanamento»*. Lo fa, anzitutto, nell'epigrafe (il decreto contiene infatti *«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»*) e nella rubrica del capo I (*«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale»*). L'art. 2, comma 1, proprio dopo aver compiuto il riferimento all'imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, così soggiunge: *«può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa»*. L'esperto ha, come prima e principale missione, quella di *«valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento»* tanto che *«se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria,*



artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata» (art. 5, comma 5).

Il concetto di risanamento si ritrova, nell'intera disciplina che regola la crisi d'impresa, all'art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare. È infatti previsto che non sono suscettibili di revocatoria fallimentare atti, pagamenti e garanzie effettuati o concessi in esecuzione di un piano attestato che *«appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria»*.

Al fine di non vanificare completamente queste (ripetute) indicazioni normative, che pongono il risanamento al centro dell'intera disciplina, pare al Tribunale che non possa prescindere dal soppesare l'effettiva consistenza della crisi (o dell'insolvenza) in corso e lo sbocco che la composizione negoziata deve necessariamente avere. In particolare, l'insolvenza in corso non può essere irreversibile, dovendosi trovare l'impresa in condizioni tali da rendere possibile il riequilibrio della situazione finanziaria (così, come visto, recita anche l'art. 67 l.f.) e la sua re-immissione nel mercato. In ciò consiste il risanamento di cui parla il D.L. 118/2021, come reso evidente anche dal fatto che l'art. 7, comma 2, lett. d) esige da parte dell'imprenditore il deposito di *«un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare»*.

In buona sostanza, l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova *chance*, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare. Una simile opzione ermeneutica trova conforto anche nella relazione illustrativa dove può leggersi: *«si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa»*.

In conclusione del ragionamento, ritiene il Tribunale che ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato, se del caso previa revoca dello stato di liquidazione.

Tutto ciò posto, S.r.l. si trova in stato di liquidazione dal 2018. Nel 2017 concluse un accordo di ristrutturazione con il ceto bancario che, tuttavia, è rimasto inadempito essenzialmente perché i prezzi minimi di vendita del compendio immobiliare residuo fissati nell'accordo stesso (e strumentali al soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari) non si sono rivelati in linea con i valori di mercato. Il piano che la società si propone di sottoporre è un nuovo accordo con i creditori nell'ambito del presente procedimento, che consiste nella totale dismissione dell'attivo, coincidente con gli immobili edificati in anni passati in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa stessa. Come si legge nella memoria integrativa depositata dalla ricorrente, trattasi de *«l'unica ed ultima attività da svolgere»*; ed infatti l'impresa non si propone di restare sul mercato, bensì di soddisfare i debiti residui con le cessionarie degli istituti di credito (previa loro ristrutturazione e falcidia) e cancellarsi dal registro delle imprese.

Si desume da tutti questi dati che, da un lato, la società ricorrente si trova in stato di insolvenza irreversibile e, dall'altro lato, non ha in animo di perseguire un *«risanamento»*, nei termini sopra illustrati. Ciò conduce inevitabilmente alla revoca delle misure protettive, esulando dal perimetro decisionale del Tribunale qualsivoglia considerazione sulla convenienza di un nuovo accordo di ristrutturazione con il ceto creditorio rispetto alle altre alternative offerte dall'ordinamento



(concordato preventivo e fallimento, essenzialmente).

Nulla deve statuirsi in punto di spese stante la natura del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta l'istanza e **revoca** le misure protettive.

Si comunichi all'istante, all'esperto, al creditore costituitosi e al registro delle imprese.

Arezzo, 16 aprile 2022

Il giudice delegato
Dott. Federico Pani

